

Un interpello dell'Agenzia delle entrate sul trattamento fiscale del transfer pricing

# Tp, i prezzi al netto dell'Iva

## L'imposta non si calcola per le variazioni di fine anno

DI FRANCESCO SPURIO  
E PAOLO TOGNOLO

**G**li aggiustamenti sui prezzi di trasferimento effettuati a fine anno non sono rilevanti ai fini Iva, questa la conclusione dell'Agenzia delle entrate formalizzata in un recente interpello (n.60/2018) emesso dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti e firmato dal nuovo Direttore Michele Andriola.

In linea di principio gli aggiustamenti di fine anno devono intendersi non rilevanti ai fini Iva e, pertanto, non possono essere considerati come variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile delle transazioni infragruppo.

**Il caso in esame.** L'interpello riguarda un gruppo multinazionale, con capogruppo extracomunitaria che in qualità di Principal detiene gli intangibili (marchio e know-how) e assume i rischi imprenditoriali del gruppo, che

opera in Italia tramite la società istante la quale coordina i fattori produttivi relativi alla produzione e alla commercializzazione dei beni e gestisce le attività di logistica e di controllo della qualità. Il contratto sottoscritto tra le due entità prevede che qualora la marginalità conseguita dalla Società italiana sia inferiore a quella individuata secondo il principio di libera concorrenza la capogruppo eroghi un contributo a favore della prima in modo tale che l'indice della stessa ricada all'interno dell'intervallo interquartile di un set di soggetti comparabili indipendenti. Lo scopo dell'interpello era quindi quello di conoscere se il contributo erogato dalla capogruppo in caso di scostamento tra il profitto realizzato e quello determinato secondo il criterio di libera concorrenza possa considerarsi o meno rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 3 del Dpr n. 633 del 1972.

**La soluzione proposta dalla Società.** La soluzione

proposta dalla società prevedeva che i contributi erogati dalla capogruppo non rientrassero nel campo di applicazione dell'Iva, in quanto non ricollegabili sinallagmaticamente ad alcuna specifica prestazione resa a suo favore, con conseguente mancanza del requisito oggettivo previsto dall'art 3 del Dpr n.633 del 1972. Risulta interessante la soluzione alternativa proposta dalla Società, nel caso in cui l'Agenzia avesse riscontrato un nesso diretto tra contributo e transazioni infragruppo, che prevedeva che il contributo dovesse ritenersi comunque irrilevante, ai fini Iva in Italia, ai sensi dell'art 7-ter del Dpr n. 633 del 1972, qualificandosi come corrispettivo di un servizio reso ad un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione europea

**La risposta dell'Agenzia.** Nell'interpello in esame oltre ad escludere gli aggiustamenti di transfer pricing di fine anno dall'applicazione dell'Iva l'Agenzia ha fornito

i principi in base a cui essi possano incidere sulla determinazione della base imponibile dell'Iva. Al fine di variare il corrispettivo di vendita di un bene o di una prestazione di servizio, occorre a detta dell'amministrazione che vi sia un corrispettivo, che siano individuate le cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo si riferisce ed infine che sia presente un legame diretto tra le cessioni di beni o forniture di servizi e il corrispettivo. In assenza di uno di questi elementi gli aggiustamenti di fine anno non sono rilevanti ai fini Iva.

**I prezzi di trasferimento e le imposte indirette.** Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che ha escluso l'applicazione dei dazi agli aggiustamenti sui prezzi di trasferimento (si veda *ItaliaOggi* del 5 gennaio 2018) ora viene chiarito dall'Amministrazione finanziaria che tali transazioni non sono soggetti neanche ad Iva.

—© Riproduzione riservata—

## Transito irrilevante

Cessione intracomunitaria, irrilevante la lavorazione dello Stato terzista. La cessione intracomunitaria, da parte di un soggetto italiano, di beni sui quali viene effettuata una lavorazione in uno Stato membro diverso rispetto a quello di destinazione, si intende effettuata nei confronti della partita Iva rilasciata dal paese di destinazione del bene e non di quella rilasciata dal paese della lavorazione. Questo anche nell'ipotesi in cui il cessionario sia identificato, oltre che nel proprio paese di stabilimento, anche nello Stato Ue in cui è eseguita la lavorazione. Lo ha ribadito l'Agenzia delle entrate, lo scorso 2 novembre, con il principio di diritto n. 10. L'Ente impositore, nel fornire chiarimenti in materia di cessioni intracomunitarie di beni sui quali viene effettuata una lavorazione in uno Stato membro diverso rispetto a quello di destinazione, ha ribadito le conclusioni della circolare n. 13 del 1994 (paragrafo 16.4, caso 2a), a loro volta confermate dalla circolare del 10 giugno 1998 n.145, estendendo l'applicazione anche al caso in cui il cessionario/committente della lavorazione abbia rappresentanza fiscale nel paese dove il terzista effettui la lavorazione. Secondo le Entrate, in una siffatta circostanza, «da un lato i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente e non il paese dove viene effettuata la lavorazione (dove transitano solo temporaneamente) e, dall'altro lato la proprietà dei predetti beni viene trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene». Pertanto, i beni hanno comunque come destinazione finale lo Stato dove l'acquirente è stabilito (mentre nel paese della lavorazione essi sostano solo in via momentanea) e, di conseguenza, la proprietà dei beni è trasferita al cessionario nel paese di destinazione finale degli stessi.

Vincenzo Morena

## Ganasce fiscali sull'auto, il bollo si paga

L'auto sottoposta a ganasce fiscali paga il bollo. Il fermo del veicolo imposto dall'agente della riscossione per i debiti non pagati dal contribuente non esonera il proprietario dal pagamento della tassa. Le ipotesi di esenzione riguardano solo il fermo amministrativo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria a titolo di sanzione accessoria alla violazione del codice della strada. Il principio è stato ribadito ieri dalla Corte costituzionale, che con l'ordinanza n. 192/2018 ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di legittimità prospettata dalla Ctp Napoli. Il caso vedeva coinvolto un automobilista raggiunto da una cartella esattoriale, emessa per il mancato pagamento del bollo. Il ricorrente sosteneva di non dover versare l'importo, in quanto, nell'anno oggetto della contestazione, il veicolo di sua proprietà era stato bloccato da Equitalia. L'articolo 8-quater, comma 4 della legge regionale Toscana n. 49/2003 stabilisce che la trascrizione presso il Pra del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti pubblici «non esplica effetti ai fini dell'interruzione e sospensione dell'obbligo tributario».

Da qui i dubbi dei giudici partenopei circa la legittimità di tale previsione, ipotizzando un possibile contrasto con gli articoli 117 e 119 della Costituzione. Negativo, però, il responso della Consulta, che conferma la validità della norma regionale.

L'esenzione per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo individuata dal dl n. 953/1982 si riferisce infatti a un'ipotesi «diversa dal cosiddetto fermo fiscale». Il quale è stato introdotto solo nel 1996 «come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada».

Pertanto, l'unica ipotesi di non applicabilità del bollo riguarda i veicoli raggiunti da provvedimenti di stop emanati dalle autorità amministrative o giudiziarie a titolo affittivo, non cautelativo, trattandosi di un tributo «correlato non alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo». Un orientamento già reso dai giudici costituzionali con la sentenza n. 47/2017, alla quale il verdetto di non fondatezza si richiama.

Valerio Stroppa

—© Riproduzione riservata—

## Cessione a maglie larghe del credito energetico

Ecobonus, pleatea estesa dei soggetti a cui può essere ceduto il credito d'imposta. Il trasferimento del diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del dl n. 63/13 può essere effettuato nei confronti di una società esercente attività di somministrazione del lavoro, anche laddove la stessa partecipi ad un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. Sussiste, infatti, in tali ipotesi, il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per la trasferibilità del credito. Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta all'istanza di interpello n.61, disponibile da ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'Ente impositore, nel fornire il suo parere a una società che svolge attività di somministrazione del lavoro, ha ricordato che, ex art.1, co.3, lett. a) della l.n. 205/17, «il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito». L'Agenzia ha, inoltre, precisato che per «soggetti privati cessionari devono intendersi quelli diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione». Con riferimento al caso concreto sottoposto alla sua attenzione, l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, concluso che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per la cedibilità del bonus energetico sussiste sia con riferimento alla società che esercita l'attività di somministrazione di lavoro, fornendo personale alle imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione, e sia nell'ipotesi in cui la società che svolge l'attività di somministrazione di lavoro partecipi a un'associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l'assunzione di appalti che si riferiscono a opere che legittimano la cessione del credito.

Vincenzo Morena

—© Riproduzione riservata—



I testi sul sito  
[www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)